

BOZZE DI STAMPA
29 settembre 2015
N. 1

— 1 —

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (1429-B)**

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.2000

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

21.2c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

21.3c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 21. – (*Modifica dell'articolo 83 della Costituzione*). – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità della Repubblica e ne garantisce l'indipendenza, vigila sul rispetto della Costituzione.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età".

Art. 21-bis. – (*Modifica dell'articolo 84 della Costituzione*). – 1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.

La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 22, con il seguente:

«Art. 22. - (*Modifica dell'articolo 85 della Costituzione*). – 1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, o da duecento mila elettori, ovvero, da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle giunte regionali e da sindaci, nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per eventuale rinvio, della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

All'articolo 23, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento"».

Dopo l'articolo 24, aggiungere i seguenti:

«Art. 24-bis. – (*Modifica dell'articolo 89 della Costituzione*). – 1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione dell'elezione della Camera dei deputati e lo scioglimento della stessa, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo".

Art. 24-ter. – 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri".

Art. 24-*quater*. – 1. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*. – 1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

21.4

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 21. – (*Modifica dell'articolo 83 della Costituzione*). – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità nazionale e ne garantisce l'indipendenza.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni, e può essere rieletto una sola volta.

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono disciplinate con legge ordinaria".

Art. 21-*bis*. – (*Modifica dell'articolo 84 della Costituzione*). – 1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 22, con il seguente:

«Art. 22. – 1. L'articolo 85 della Costituzione è abrogato».

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. All'articolo 87 della Costituzione il primo comma è abrogato».

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 21. - 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni dai cittadini che hanno compiuto la maggiore età. Può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente della Camera dei deputati, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale od europeo, ovvero da seicentomila cittadini, che vi provvedono secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati dalla legge"».

21.6

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. – (*Modifica dell'articolo 83 della Costituzione*). – 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità nazionale e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul ri-

spetto della Costituzione. Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

21.1000

GOTOR, PEGORER

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.1001

CHITI, GOTOR, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"».

21.2

STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "All'elezione partecipano i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"».

21.9c

D'ALÌ

Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano i parlamentari eletti al Parlamento europeo nelle circoscrizioni italiane"».

21.1002

CHITI, MIGLIAVACCA, GOTOR, BROGLIA, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"All'elezione partecipano duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"».

21.1

STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "All'elezione partecipano duecento sindaci eletti, in numero proporzionale agli abitanti di ciascuna regione, garantendo la parità di genere e in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, dai Consigli delle autonomie locali"».

21.200

COCIANCICH

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il terzo comma con i seguenti:

"L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Le candidature alla Presidenza

della Repubblica sono sottoscritte da almeno un decimo dei parlamentari. Ogni parlamentare può sottoscrivere fino a tre candidature.

In ogni scrutinio ciascun parlamentare, a pena di nullità, esprime un primo e un secondo voto.

Se in seguito allo scrutinio dei primi voti nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto, si considerano i soli due candidati che hanno avuto il maggior numero di primi voti e si aggiungono ad essi i secondi voti espressi in loro favore.

Se al settimo scrutinio nessun candidato ha raggiunto i tre quinti, è eletto il candidato che in quello scrutinio, al termine del conteggio dei primi e dei secondi voti, risulti il più votato"».

21.19c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per tre scrutini. In caso di mancata elezione da parte del Parlamento, con la maggioranza di cui al precedente periodo, si procede con elezione popolare diretta"».

21.800

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

Consequentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

21.801

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

All'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

21.802

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

21.803

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

21.804

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

21.805

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del consiglio stesso».

21.806

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma, 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

21.807

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

21.808

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.809

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini

si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.810

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.811

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un ventesimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.812

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi tre scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei tre scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.813

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi quattro scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei quattro scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.814

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini

si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei cinque scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.815

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi sette scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, con scrutinio a turno unico, al quale sono ammessi i candidati che, in uno dei sette scrutini, abbiano ottenuto un decimo dei voti validamente espressi.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi.

La legge disciplina la campagna elettorale"».

21.201

RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio, si svolge un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati all'ultimo scrutinio. In caso di ballottaggio, è eletto Presidente della Repubblica il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi"».

21.1003

GOTOR, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

21.202

COCIANCICH

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

21.203

PUPPATO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

21.700

ORELLANA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Qualora, dopo il dodicesimo scrutinio, nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Parlamento in seduta comune procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti

nel precedente scrutinio. È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti».

21.701

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti purché l'esito della votazione non sia inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea».

21.3

STEFANO, URAS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

21.2001

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

21.900

CALDEROLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

21.702

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

21.204

FORNARO, GATTI

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Qualora nel nono scrutinio nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età».

21.42c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti:
«Dopo l'ottavo scrutinio il Presidente della Repubblica viene eletto dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto con voto limitato ai due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi nell'ultimo scrutinio effettuato. La legge stabilisce i termini di indizione dei comizi per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica nonché le modalità del suo svolgimento».

21.5

BATTISTA, LANIECE, ZIN

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

21.703

ORELLANA

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Dal dodicesimo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

21.2002

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il decimo» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l'assemblea».

21.2003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo il nono» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l'assemblea».

21.2004

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dopo l'ottavo» e sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le seguenti: «assoluta dei componenti l'assemblea».

21.4a

DE PIETRO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Dal settimo» con le seguenti: «Dal sesto».

21.600

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *la parola: «Dal» è sostituita dalle parole: «Dopo il»;*
- b) *le parole: «Dal settimo», sono sostituite dalle parole: «Dopo l'ottavo»;*

c) *le parole: «dei tre quinti dei votanti», sono sostituire dalla parola: «assoluta».*

21.816

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma1, lettera b), sostituire la parola: «settimo» con la parola: «quinto» e le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le parole: «dei tre quinti dell'assemblea. Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, secondo le norme previste dalla legge, con scrutinio a turno unico. È eletto Presidente della Repubblica il candidato, cittadino italiano, che abbia compiuto il 50 anno di età. entro la data di svolgimento delle elezioni e che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. La legge disciplina la campagna elettorale».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Approva, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ordine del giorno del Consiglio stesso».

21.817

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma1, lettera b), sostituire la parola: «settimo» con la parola: «quinto» e le parole: «dei tre quinti dei votanti» con le parole: «dei tre quinti dell'assemblea. Qualora nessun candidato sia risultato eletto dopo i primi cinque scrutini si procede, entro sessanta giorni, all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto, secondo le norme previste dalla legge, con scrutinio a turno unico. È eletto. Presidente della Repubblica il candidato, cittadino italiano, che abbia compiuto il 50 anno di età entro la data di svolgimento delle elezioni e che abbia conseguito la metà più uno dei voti validamente espressi. La legge disciplina la campagna elettorale».

21.901

CALDEROLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dei tre quinti dei votanti» con la seguente: «assoluta».

21.1004

GOTOR

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei tre quinti dei votanti», aggiungere le seguenti: «, purché non inferiore alla maggioranza assoluta. Ad ogni elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato».

21.1005

GOTOR

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «dei tre quinti dei votanti,» aggiungere le seguenti parole: «, purché non inferiore alla maggioranza assoluta».

21.2004a

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Non si fa luogo all’elezione del Presidente della Repubblica nel caso in cui l’assemblea del Senato non raggiunge il *plenum*. Il *plenum* viene raggiunto con la sospensione delle eventuali decadenze dei senatori».*

21.2005

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo all’elezione del Presidente della Repubblica nel caso in cui l’Assemblea del Senato non raggiunge il *plenum*,».*

21.50c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCXSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, CATALFO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «All'elezione partecipano altresì i rappresentanti italiani al Parlamento europeo».

21.0.1c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata. La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge"».
